Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 2 aprile 1928 - ANNO VI — Numero 78

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4ª Mostra regionale del vino e prodotti affini, in Trento.

Con decreto 7 marzo 1928 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1928 al registro n. 3 Finanze, foglio n. 332, l'apposito Comitato costituito in Trento è stato autorizzato a promuovere, ai termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la 4ª Mostra regionale del vino e prodotti affini, che avrà luogo a Trento dal 18 al 25 marzo 1928

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1003.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 512.

Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 gennaio 1900, con il quale fu approvato lo statuto della R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze;

Viste le deliberazioni 15 e 22 maggio 1927 dell'assemblea di detta R. Accademia, con le quali sono state proposte modifiche allo statuto medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto della R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze, approvato con R. decreto 25 gennaio 1900, è sostituito l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 175. — SIROVICH.

Statuto accademico.

CAPO I.

Dell'Accademia.

Art. 1.

L'Accademia si propone di contribuire al progresso delle scienze agrarie e naturali, economiche e giuridiche, nelle loro applicazioni all'agricoltura, come principale fattore di prosperità nazionale.

Art. 2.

Tali intenti l'Accademia consegue con i mezzi seguenti:

accogliendo tra i propri soci coloro che, negli studi e nell'esercizio dell'agricoltura o di attività di che all'art. 1, sono venuti in meritata fama;

promuovendo studi, ricerche, esperimenti, discussioni, sui maggiori problemi economico-agrari;

costituendo osservatori, laboratori e commissioni di studio;

pubblicando gli Atti accademici, studi, inchieste, monografie e raccolte di opere;

conferendo premi mediante pubblici concorsi;

indirizzando i giovani studiosi alle conoscenze e alle indagini agrarie ed economico-giuridiche;

collegandosi, nello svolgimento del proprio lavoro, con gli istituti affini nazionali, esteri ed internazionali.

Art. 3.

L'Accademia provvederà alle spese occorrenti con l'annuo assegno costituitole dallo Stato, con le rendite che possiede, con lasciti e contributi.

CAPO II.

Degli accademici.

Art. 4.

L'Accademia si compone di accademici onorari, ordinari e corrispondenti.

Possono essere aggregate all'Accademia, per una comune azione, istituzioni agrarie aventi scopi affini a quelli dell'Accademia: ciascuna istituzione elegge un proprio rappresentante, il quale, se non appartiene all'Accademia nelle categorie indicate al 1° comma, entra a farne parte col nome di accademico aggregato.

E' costituita inoltre, presso l'Accademia, un'avanguardia giovanile.

Art. 5.

Gli accademici ordinari sono 80, dei quali almeno 45 debbono avere residenza nel territorio delle Provincie toscane al momento della nomina, e gli altri nelle altre Provincie del Regno. La loro nomina, per essere valida, deve essere sancita con decreto Reale.

Il numero dei soci corrispondenti è determinato in 200, dei quali 80 appartenenti alla Regione toscana, 80 alle altre Provincie d'Italia e 40 stranieri.

Tutti hanno indistintamente l'obbligo di collaborare agli studi ed alla attività dell'Accademia, in conformità dello statuto.

Art. 6.

Gli accademici onorari vengono scelti fra persone singolarmente benemerite dell'Accademia, della scienza e della Nazione. I benemeriti della Nazione possono essere nominati presidenti o vice-presidenti onorari.

Art. 7.

Gli accademici ordinari compongono il corpo deliberante dell'Accademia ed hanno il diritto di essere nominati alle cariche accademiche.

Art. 8.

L'avanguardia giovanile è costituita da giovani laureati negli Istituti superiori agrari del Regno, nelle Università od altri Istituti superiori: essi vengono scelti a titolo di onore e cessano di far parte dell'avanguardia dopo tre anni di laurea.

Art. 9.

Saranno espulsi dall'Accademia quei membri che si rendano indegni d'appartenervi.

CAPO III.

Del Consiglio accademico.

Art. 10.

Il Consiglio accademico è costituito da: un presidente, due vice-presidenti ed otto consiglieri, fra i quali due segretari, un tesoriere ed un bibliotecario.

Il presidente è nominato dal Capo del Governo, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il quale nomina gli altri componenti il Consiglio, sentito il presidente. La nomina è fatta per un quinquennio fra gli accademici ordinari.

Il segretario, il tesoriere e il bibliotecario sono nominati dal Consiglio accademico.

Art. 11.

Il presidente rappresenta l'Accademia a tutti gli effetti, e provvede perchè l'attività dell'Accademia stessa si svolga e proceda nei modi meglio rispondenti ai suoi fini, in armonia con le deliberazioni del Consiglio accademico.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci uno dei vice-presidenti.

Art. 12.

I consiglieri segretari coadiuvano il presidente, secondo le disposizioni da lui impartite.

Il bibliotecario ha in consegna la biblioteca dell'Accademia, ne dirige l'attività e ne regola il funzionamento.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Accademia e al pagamento delle spese approvate dal Consiglio accademico, nonchè alla custodia dei titoli di spettanza dell'Accademia. Egli rende conto ogni anno della sua gestione al Consiglio.

Art. 13.

Il Consiglio provvede a quanto concerne l'attività e l'amministrazione dell'Accademia;

1° rivede annualmente i conti del tesoriere e li approva;

2° nel mese di dicembre compila il programma di attività ed il bilancio di previsione per l'anno successivo; entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, presentandoli all'approvazione del Corpo accademico;

3° delibera sulla stampa degli Atti e di ogni altra pubblicazione accademica;

4° prepara il programma dei concorsi a premi, ovvero sceglie i concorsi tra quelli proposti dagli accademici, per presentarli all'approvazione del Corpo accademico;

5° provvede infine a svolgere ogni altra forma di attività ai fini accademici.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio accademico sono prese a semplice maggioranza di voti: non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Gli atti dell'Accademia e degli istituti da essa costituiti, saranno trasmessi, in comunicazione, al Ministero dell'economia nazionale.

CAPO IV.

Delle elezioni dei soci e dell'avanguardia giovanile.

Art. 15.

Il diritto di proporre ed eleggere nuovi soci onorari, ordinari e corrispondenti appartiene agli accademici ordinari, nelle forme prescritte da apposito regolamento.

Art. 16.

Per le elezioni sono necessari due terzi di voti favorevoli, sopra un numero di votanti pari almeno alla metà dei soci ordinari.

E' ammessa la votazione per parte di soci assenti, mediante schede inviate in busta chiusa alla Presidenza.

Art. 17.

Il Consiglio accademico propone ciascun anno al Corpo accademico, che delibera in merito, l'ammissione all'avanguardia giovanile:

a) di non oltre due laureati nell'annata per ciascuno degli Istituti superiori agrari della Toscana, e di un laureato per ciascun Istituto superiore agrario fuori Toscana, scelti in base ai titoli di studio, sopra un numero doppio proposto dal Consiglio accademico di tali Istituti;

b) di laureati delle Facoltà universitarie ed altri Istituti superiori toscani, di giurisprudenza, economia, ingegneria civile, scienze naturali e veterinaria, designati in numero di due per ciascuna Facoltà od Istituto, dal relativo Consiglio accademico. Fra i giovani così designati, saranno scelti gli avanguardisti in numero pari a quelli di che al comma *a*), in relazione con i fini dell'Accademia e con particolare riguardo agli studi giuridici ed economici.

Art. 18.

L'aggregazione all'Accademia di altre istituzioni agrarie è deliberata, su proposta del Consiglio, dal Corpo accademico.

CAPO V.

Delle adunanze.

Art. 19.

Le adunanze accademiche sono pubbliche e private. Le adunanze private sono destinate alla discussione e risoluzione degli affari interni dell'Accademia; si convocano ad iniziativa del presidente od anche quando gliene facciano domanda scritta almeno 5 componenti il Consiglio accademico od almeno 15 accademici; e per la validità loro occorre la presenza di almeno quindici accademici.

Le adunanze pubbliche sono destinate a letture, conferenze e discussioni su argomento di carattere tecnico e scientifico, a relazioni su iniziative e forme varie di attività dell'Accademia: alle discussioni possono prender parte anche non accademici.

Art. 20.

L'anno accademico incomincia in gennaio; nella adunanza pubblica del dicembre si riferisce sull'attività dell'Accademia durante l'anno, si proclamano i nuovi accademici eletti nell'annata e si dà lettura dei giudizi e delle conclusioni sui concorsi.

CAPO VI.

Dei lavori dell'Accademia.

Art. 21.

I soci ordinari e corrispondenti dell'Accademia sono ripartiti, per ragione di competenza, fra le seguenti distinte Commissioni:

1. Economia agraria e sociale;
2. Diritto agrario;

3. Agronomia, agricoltura, ed industrie dipendenti;
4. Zootecnia ed industrie dipendenti;
5. Ingegneria agraria;
6. Silvicoltura e connesse industrie;
7. Agricoltura coloniale.

Il Consiglio accademico assegna ciascun socio ad una od eventualmente a più d'una Commissione, tenuto conto del desiderio manifestato dal socio stesso: due o più Commissioni possono esser chiamate a collaborare per argomenti di competenza ed interesse comune.

Art. 22.

Ciascuna Commissione è diretta da un presidente designato dal Consiglio accademico fra i propri componenti o subordinatamente fra gli altri accademici ordinari; esso scade di ufficio con lo scadere del Consiglio accademico, e può essere rieletto.

Art. 23.

Il presidente di ciascuna Commissione provvede allo studio degli argomenti ad essa proposti dal Consiglio dell'Accademia, ovvero approvati dal Consiglio stesso su proposta della Commissione.

Chiama a collaborare allo studio, nei modi che riterrà opportuni, tutti o parte dei componenti della Commissione, a sua scelta; ne presenta i risultati al Consiglio accademico, il quale delibera circa la loro pubblicazione. Questa non impegna il parere del Corpo accademico.

Quando due o più Commissioni vengano chiamate a collaborare, presiede il presidente dell'Accademia od un presidente di Commissione da lui designato; quando ai lavori di una Commissione possano utilmente partecipare una o più istituzioni agrarie aggregate, il presidente richiede la collaborazione di esse a mezzo del rispettivo rappresentante. Possono essere pure chiamati a collaborare membri dell'avanguardia giovanile ed eccezionalmente persone estranee, di notoria competenza sugli argomenti allo studio.

Art. 24.

Possono essere costituiti presso l'Accademia uffici permanenti, col cómpito di studi, rilevazioni o esperienze in determinati rami dell'economia, del diritto e della tecnica agraria, o anche col cómpito di fornire agli agricoltori determinati servizi concorrenti al progresso dell'agricoltura.

Essi saranno ordinati in base a regolamenti speciali proposti dal Consiglio e approvati dal Corpo accademico e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 25.

L'Accademia può organizzare corsi di lezioni e conferenze tenute dai soci o da altri docenti invitati dal Consiglio accademico.

Art. 26.

Le deliberazioni del Corpo accademico sono prese a semplice maggiorità di voti, presenti almeno quindici accademici.

CAPO VII.

Dei concorsi.

Art. 27.

L'Accademia può bandire concorsi pel conferimento di premi. I concorsi saranno disciplinati da particolari disposizioni del regolamento o secondo le relative Fondazioni.

Art. 28.

Ogni accademico ha diritto di proporre uno o più argomenti per i detti concorsi; per la scelta dei temi e per la fissazione delle modalità relative, salvo le disposizioni tassative delle Fondazioni, si seguiranno le norme dell'art. 13, comma 4°.

Art. 29.

Il giudizio sui concorsi sarà dato da Commissioni scelte dal Consiglio accademico, preferibilmente fra i soci ordinari e corrispondenti.

Sui risultati dei concorsi sarà riferito nell'adunanza del dicembre.

CAPO VIII.

Personale dell'Accademia.

Art. 30.

L'Accademia dovrà disporre del personale necessario per lo svolgimento della propria attività. Le incombenze e gli stipendi di ciascun impiegato saranno stabiliti dal Consiglio accademico, al quale spetta pure la scelta delle persone.

CAPO IX.

Riforma dello statuto.

Art. 31.

Lo statuto accademico potrà essere modificato e riformato ad iniziativa del Consiglio od anche di un numero non minore di 20 accademici ordinari.

La proposta di riforma dovrà essere prima sottoposta all'esame del Consiglio accademico e successivamente ottenere l'approvazione del Corpo accademico, con deliberazione presa da quest'ultimo in adunanza, alla quale partecipino di persona o per lettera almeno due terzi dei soci.

La riforma, per avere effetto, dovrà essere sancita con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

CAPO X.

Norme transitorie.

Art. 32.

Gli accademici emeriti attualmente esistenti continuano ad appartenere all'Accademia conservandone la qualifica: i loro diritti e doveri sono quelli dei soci ordinari.

Art. 33.

La nomina di nuovi soci ordinari, fino a raggiungere il numero preveduto di 80, sarà fatta secondo norme stabilite dal Corpo accademico, anche in deroga alle norme ordinarie stabilite dal regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1004.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 540.

Aggregazione dei comuni di Darzo, Bondone e Lodrone a quello di Stòro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Darzo, Bondone e Lodrone sono aggregati a quello di Stòro.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 189. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1005.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 541.

Riunione dei comuni di Bruino e di Sangano in un unico Comune con capoluogo Bruino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bruino e di Sangano, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Bruino.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 190. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1006.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 542.

Riunione dei comuni di Arvier e di Avise in un unico Comune con capoluogo Arvier.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Arvier e Avise, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Arvier.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 191. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1007.**

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 543.

Riunione dei comuni di Chiusanico, Gazzelli e Torria in un unico Comune denominato « Chiusanico ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Chiusanico, Gazzelli e Torria sono riuniti nell'unico comune di Chiusanico.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 192. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1008.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 544.

Riunione dei comuni di Montespino, Prevàcina e Ville Montevecchio in un unico Comune denominato « Montespino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Montespino, Prevàcina e Ville Montevecchio, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Montespino ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 193. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1009.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 545.

Aggregazione del comune di Carlino a quello di San Giorgio di Nogaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carlino è aggregato a quello di San Giorgio di Nogaro.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 194. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1010.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 546.

Aggregazione del comune di Santo Stefano di Briga a quello di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Santo Stefano di Briga è aggregato a quello di Messina.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 195. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1011.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 547.

Riunione dei comuni di Laino Borgo e Laino Castello in un unico Comune denominato « Laino Bruzio » con capoluogo Laino Borgo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Laino Borgo e Laino Castello, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune denominato « Laino Bruzio » con capoluogo Laino Borgo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 196. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1012.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 548.

Riunione dei comuni di Stazzona e Germasino in un unico Comune denominato « Stazzona-Germasino » con capoluogo Stazzona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Stazzona e Germasino, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Stazzona-Germasino » con capoluogo Stazzona.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 197. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1013.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 549.

Aggregazione del comune di Ciliverghe a quello di Mazzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ciliverghe è aggregato a quello di Mazzano.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 198. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1014.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 550.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, e 31 dicembre 1923, n. 3285, il R. decreto-legge 29 gennaio 1925, numero 489, ed i Regi decreti 16 maggio 1926, n. 1025, 9 gennaio 1927, n. 79, e 7 aprile 1927, n. 467, relativi alla istituzione e composizione del Consiglio superiore coloniale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fa parte del Consiglio superiore coloniale, insieme agli altri componenti indicati nell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, modificato dai Regi decreti 16 maggio 1926, n. 1025, 9 gennaio 1927, n. 79, e 7 aprile 1927, n. 467, il direttore generale della Marina mercantile o, in caso di suo impedimento, un funzionario civile o militare da lui delegato, di grado non inferiore al 6°.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 199. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1015**.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 552.

Modifica al R. decreto 16 maggio 1926, n. 951, relativo all'autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali ed i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 951;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 951, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il permesso di matrimonio può essere accordato ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi di buona condotta che abbiano compiuto 10 anni di servizio effettivo decorrenti dal giorno in cui furono classificati comuni di seconda classe.

« Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi può concedere il permesso di matrimonio a militari del C.R.E.M. che non riuniscano le condizioni anzidette, soltanto in casi di eccezionale gravità ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 201. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1016**.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 562.

Disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 29 dello Statuto del Regno e 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti atti a garentire il costante e perpetuo esercizio del Teatro della Scala in Milano, che ha assunto carattere d'Istituto nazionale per l'arte lirica — autorizzando la espropriazione per causa di pubblica utilità a favore del comune di Milano, colle opportune deroghe alle leggi vigenti, dei palchi di altrui proprietà, alle condizioni stabilite nella convenzione 9 novembre 1920, a rogito Enrico Mascheroni di Milano, tra il Comune stesso ed i proprietari dei palchi, cedendo gratuitamente al Comune l'ex Casino Reale, annesso al teatro, di proprietà dello Stato — e concedendo altre agevolazioni anche di carattere fiscale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato a chiedere l'espropriazione per causa di pubblica utilità di tutti i palchi e relativi camerini (esclusi i palchi Reali e quello attualmente destinato al prefetto della Provincia) colla rispettiva quota di altre parti del Teatro e dell'area di esso spettante ai palchettisti.

L'indennità di espropriazione per ogni palco e per ogni altro diritto spettante nel Teatro ai singoli palchettisti sarà quella stabilita dalla perizia, eseguita il 15 novembre 1921, in base all'art. 5 della convenzione 9 novembre 1920, a rogito Mascheroni, segretario del comune di Milano, intervenuta tra il Comune e la delegazione dei palchettisti, dai periti ingegneri Edoardo De Marchi, Paolo Taroni e Carlo Annibale Maggi.

Non è ammessa alcuna impugnativa della indennità come sopra stabilita.

Art. 2.

Sulla richiesta del comune di Milano, accompagnata da un elenco in doppio esemplare dei palchi da espropriare,

colla indicazione dei rispettivi proprietari e della indennità a ciascuno di essi spettante, e degli altri documenti giustificativi, il prefetto di Milano ordinerà al Comune: di versare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma globale delle indennità di espropriazione e di tenere in deposito negli uffici comunali a disposizione degli interessati, per il termine di quindici giorni continui, un esemplare dell'elenco sopra citato e della perizia di stima.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dal podestà del Comune mediante avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio.

Uguale avviso, accompagnato dall'elenco dei palchi da espropriare e relative indennità, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

Trascorsi quindici giorni dalla data delle pubblicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto di Milano, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi e verificata la regolarità degli atti, emanerà i singoli decreti di espropriazione colla indicazione della somma di indennità dovuta ad ogni palchettista.

I decreti del prefetto, a cura del Comune espropriante, saranno notificati per mezzo di ufficiale giudiziario rispettivamente ai proprietari espropriati, ed un estratto di essi sarà anche pubblicato, nel termine di cinque giorni, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Non è ammessa alcuna impugnativa contro i decreti di espropriazione emanati dal prefetto.

Per quanto non è preveduto nel presente decreto-legge si applicheranno le norme delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, in quanto non siano incompatibili colle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Milano l'ex Casino Reale annesso al Teatro della Scala, già dato in uso dal demanio dello Stato all'Ente autonomo del Teatro con atto 23 febbraio 1921 dell'Intendenza di finanza di Milano, stipulato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 191, colle modalità e condizioni da stabilirsi nel relativo atto di cessione.

Art. 5.

Il fabbricato del teatro ed i fabbricati annessi restano destinati in perpetuo, giusta la fondiaria del teatro a rogito Negri di Milano del 3 agosto 1778, ad uso di teatro per rappresentazioni di opere liriche, degne della tradizione del teatro stesso, e per gli altri scopi inerenti alle finalità della istituzione.

Art. 6.

L'esercizio del Teatro della Scala e delle istituzioni annesse resterà conferito all'Ente autonomo dello stesso teatro, creato in base alla convenzione 9 novembre 1920 a rogito Mascheroni ed eretto in ente morale con decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 2143, colle condizioni e modalità da stabilirsi mediante una nuova convenzione tra il Comune ed il detto Ente autonomo coll'intervento di un rappresentante dello Stato, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle convenzioni precedenti e della nuova situazione creata dal presente decreto.

Lo statuto dell'Ente autonomo sarà analogamente modificato e sarà in esso stabilito che un rappresentante dello Stato, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, farà parte del suo Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

Tutti gli atti riguardanti la procedura di espropriazione, i decreti relativi e le domande di trascrizione e di voltura saranno stesi in carta libera e saranno esenti da qualsiasi imposta o tassa, e così pure gli altri atti previsti dal presente decreto e gli eventuali acquisti o permute di immobili che il comune di Milano anche in futuro ritenesse di fare per il maggiore sviluppo della istituzione.

Saranno parimenti esenti da ogni tassa di bollo e di registro le scritture degli artisti e dei direttori d'orchestra e le convenzioni per assunzione del personale di ogni genere alle dipendenze dell'Ente autonomo per l'esercizio del teatro e delle istituzioni annesse.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 205. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1017.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 563.

Riunione dei comuni di San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pietro d'Orzio e Fuipiano al Brembo in un unico Comune denominato « San Giovanni Bianco », ed aggregazione al comune di San Pellegrino di parti di territorio di quelli di San Gallo e di Fuipiano al Brembo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pietro d'Orzio e Fuipiano al Brembo, eccettuate le zone di territorio indicate nell'articolo seguente, sono riuniti nell'unico comune di San Giovanni Bianco.

Art. 2.

Le zone di territorio dei comuni di San Gallo e Fuipiano al Brembo, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata in data 31 dicembre 1927 dall'Ufficio del Genio civile di Bergamo, sono aggregate al comune di San Pellegrino.
La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le condizioni dell'unione dei comuni di San Pietro d'Orzio, San Gallo, Fuipiano al Brembo e San Giovanni Bianco e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra quest'ultimo Comune e quello di San Pellegrino in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 206. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1018.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 564.
Riunione dei comuni di Castellone al Volturno, San Vincenzo a Volturno e Pizzone in un unico Comune denominato « Castel San Vincenzo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castellone al Volturno, San Vincenzo a Volturno e Pizzone, in provincia di Campobasso, sono riuniti in unico Comune denominato « Castel San Vincenzo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 207. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1019.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 565.
Aggregazione del comune di Ospedaletto a quello di Grigno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ospedaletto è aggregato a quello di Grigno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 208. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1020.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 566.
Aggregazione del comune di Borghetto a quello di Avio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Borghetto è aggregato a quello di Avio.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 209. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1021.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 567.

Aggregazione dei comuni di Pianavia e Pantasina nonchè di parte del territorio del comune di Prelà a quello di Vasia, ed aggregazione dei comuni di Valloria Marittima, Tavole e Villa Talla al comune di Prelà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Pianavia e Pantasina, la frazione Castello del comune di Prelà nonchè la parte del territorio di quest'ultimo Comune confinante con quello di Pantasina sono aggregati al comune di Vasia.

I comuni di Valloria Marittima, Tavole e Villa Talla sono aggregati al comune di Prelà.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Prelà e Vasia è stabilito in conformità della pianta topografica vistata in data 20 gennaio 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Imperia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'unione dei Comuni su indicati e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Vasia e di Prelà in dipendenza dell'aggregazione al primo di parte del territorio del secondo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 210. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1022.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 568.

Riconferma della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle espropriazioni dei beni immobili necessarie per la costituzione del Campo d'aviazione di Bresso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2580 (registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 6 marzo 1926, n. 54) col quale venivano dichiarate di pubblica utilità le opere e le espropriazioni dei beni immobili di proprietà privata necessarie per la costituzione del Campo di aviazione di Bresso (provincia di Milano);

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2274 (registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1927, n. 13), col quale il termine utile fissato dal precedente Regio decreto per la esecuzione delle opere e delle espropriazioni di cui sopra veniva prorogato fino al 30 dicembre 1927;

Visto il decreto del Ministero dell'aeronautica in data 19 agosto 1927, n. 249 (registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1927, reg. 2 aeronautica, foglio 736), col quale vennero designati i beni immobili di proprietà privata necessari per la costituzione del detto Campo di aviazione, prescelti nei territori dei comuni di Bresso, Cinisello e Balsamo;

Considerato che nel detto decreto Ministeriale non fu allora designata la fabbrica di vernici ed accessori di proprietà della Società in accomandita semplice « D. Tosca e C. » di Milano sita in territorio del comune di Bresso, che ora occorre di espropriare per la completa costituzione di detto Campo di aviazione;

Visto l'art. 13 (comma ultimo) della surrichiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' riconfermata la pubblica utilità per le opere e le espropriazioni necessarie per la costituzione del Campo di aviazione di Bresso, di cui ai decreti soprarichiamati, nonchè per l'espropriazione della fabbrica di vernici e terreni accessori di proprietà della Società in accomandita semplice « D. Tosca e C. » sita in territorio di Bresso (provincia di Milano) distinta nel foglio 138 del catasto di quel Comune coi nn. 103 e 317.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 211. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1023.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 572.

Modifica al regolamento 23 settembre 1915, n. 1537, circa l'obbligo all'Ente edilizio di Reggio Calabria di assicurare i fabbricati di sua proprietà contro i rischi dell'incendio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1914, n. 700, riguardante la istituzione di Enti edilizi a Messina ed a Reggio Calabria, ed

altre disposizioni dirette ad agevolare il risorgimento dei centri abitati distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. 1537;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 61 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. 1537, è modificato come appresso:

« All'Ente edilizio di Reggio Calabria sono applicabili gli articoli 1, 8, 10, 11, 12, 13 del capo I ed il capo III del titolo 1°, escluso l'ultimo comma dell'art. 60.

« A garanzia dei rischi dell'incendio per le case economiche e popolari e per quelle degli impiegati, l'Ente edilizio costituirà un fondo speciale di riserva, da inscrivere nel proprio bilancio per provvedere direttamente alla riparazione dei danni in caso di sinistri.

« Detto fondo sarà costituito mediante accantonamento annuo di una somma pari a cent. 10 per ogni 1000 lire del capitale corrispondente al valore delle case economiche, popolari e per impiegati in gestione dell'Istituto al 1° gennaio di ciascun anno.

« La somma accantonata anno per anno dovrà essere investita in titoli di Stato insieme con gli interessi della riserva già costituita negli anni precedenti, e non potrà avere destinazione diversa da quella della garenzia dei rischi dell'incendio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 215. — CASATI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 15, ultimo comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica, approvato con Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1248;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. gr. cr. comandante Federico Jarach a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. gr. cr. comandante Federico Jarach a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria meccanica e metallurgica.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928.

Approvazione della convenzione che proroga di un anno la concessione dei canali demaniali del Novarese e della Lomellina alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro est Sesia » di Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e di pubblicazione n. 786, col quale venne approvata una convenzione per la quinquennale concessione provvisoria dei canali demaniali del Novarese e della Lomellina alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro est Sesia » in Novara;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione stipulata il 24 gennaio 1928 fra il Ministero delle finanze per il Regio demanio dello Stato e la Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro est Sesia » di Novara, portante la proroga di un anno alla concessione accordata con la precedente convenzione 2 marzo 1923.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Salesiak di Filippo, nato a Trieste il 31 agosto 1876 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salesia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Salesiak è ridotto in « Salesia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Salesiak nata Ferluga di Giacomo, nata il 12 giugno 1880, moglie;
2. Guido di Rodolfo, nato il 19 luglio 1903, figlio;
3. Renato di Rodolfo, nato il 5 agosto 1905, figlio;
4. Valeria di Rodolfo, nata l'11 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Skerbec fu Matteo, nato a Trieste il 25 gennaio 1865 e residente a Trieste, via del Coroneo 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherbini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Skerbec è ridotto in « Scherbini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Skerbec nata Blason fu Giacomo, nata il 15 settembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kosic fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 ottobre 1886 e residente a Trieste, via Raffineria, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kosic è ridotto in « Cosini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria Kosic nata Varivodich di Antonio, nata il 13 maggio 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adriano Kuret di Giovanni, nato a Trieste il 18 gennaio 1897 e residente a Trieste, via Tigor, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Curetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adriano Kuret è ridotto in « Curetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alma Kuret nata Volli fu Ignazio, nata il 14 aprile 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Angelica Cociancig vedova Miklaviz, nata a S. Lorenzo di Nebola il 23 dicembre 1861 e residente a Trieste, via Alessandro Manzoni, n. 4, è diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Angelica Cociancig vedova Miklaviz è ridotto in « Nicolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina fu Giovanni, nata il 6 febbraio 1898, figlia;
2. Ida fu Giovanni, nata il 27 maggio 1899, figlia;
3. Giovanna fu Giovanni, nata l'8 ottobre 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Poccecai di Giovanni, nato a Trieste il 21 maggio 1902 e residente a Trieste, via Michelangiolo Buonarroti, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Poccecai è ridotto in « Poggio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Poccecai nata Aprile di Vittorio, nata il 22 luglio 1900, moglie;
2. Giorgio di Mario, nato il 19 gennaio 1925, figlio;
3. Fabio di Mario, nato l'8 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Suppan di Erminio, nato a Trieste il 20 maggio 1888 e residente a Trieste, Scala Belvedere 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Suppan è ridotto in « Suppani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Suppan nata Catolla di Giusto, nata il 27 marzo 1891, moglie;
2. Maria di Aldo, nata il 1° novembre 1915, figlia;
3. Alice di Aldo, nata il 25 settembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Suppan di Erminio, nato a Trieste il 1° novembre 1894 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Suppan è ridotto in « Suppani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 21 novembre 1927 presentata dal sig. Moser Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Moselli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Moser Giovanni, figlio del fu Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giuseppina Leonardelli, nato a Canzolino di Vigalzano il 24 dicembre 1882, è ridotto nella forma italiana di « Moselli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 26 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 marzo 1928 - Anno VI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, col quale si è data esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

1° Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;

2° Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al Tribunale arbitrale misto italo-ungherese;

3° Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione italo-germanica per la navigazione aerea.

Il 3 marzo 1928 ha avuto luogo in Berlino, tra il Regio ambasciatore conte Aldovrandi ed il dott. Koepke, reggente del Ministero degli affari esteri in assenza del sig. Stresemann, lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-germanica per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi a Berlino il 20 maggio 1927.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.50	Belgrado	33.35
Svizzera	364.72	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.407	Albania (Franco oro)	363.70
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	318.81	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.03
Berlino (Marco oro)	4.523	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.45
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.37	Rendita 3 % lordo	44.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	85.625
New York	18.927	Littorio 5 %	85.75
Dollaro Canadese	18.905	Obbligazioni Venezie	
Oro	365.20	3,50 %	77.475

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazione al concorso a premi per la compilazione di una « Guida del maestro agrario » e di un « Manuale del giovane contadino » per l'insegnamento professionale dei giovani contadini di alcune circoscrizioni agrarie.

La circoscrizione agraria « 14. *Sardegna* », erroneamente scritta nell'art. 4 del bando di concorso per la compilazione di una « Guida del maestro agrario » e di un « Manuale del giovane contadino », per l'insegnamento professionale dei giovani contadini di alcune circoscrizioni agrarie — pubblicato alla pag. 959 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 53 del 3 marzo 1928 - Anno VI — deve intendersi *esclusa* dal concorso, non risultando dal testo originale del decreto Ministeriale 28 gennaio 1928 - Anno VI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.